



Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 LETTERA A) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE, RECAPITO E NOTIFICA DIGITALE DI ATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEGLI ENTI TOSCANI.

NOTIFICAZIONE A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DI ATTI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) – TERRITORIO NAZIONALE EXTRA TOSCANA

CAPITPOLATO TECNICO LOTTO 2

Notificazione a mezzo atto giudiziario di atti tributari ed amministrativi (legge 20 novembre 1982, n. 890) – territorio nazionale extra Toscana

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO E VALORE DEL LOTTO

Il servizio ha per oggetto la **notificazione a mezzo posta di atti tributari ed amministrativi ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 e dell'articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, generati dal Consolidatore Snem S.p.a., aggiudicatario della gara aperta avente CIG: 9471408523 (o altro consolidatore individuato dagli Enti aderenti all'Accordo Quadro) ed indirizzati nel territorio nazionale diverso della regione Toscana.**

Il servizio è svolto in applicazione della disciplina che regola l'attività dei soggetti in possesso della licenza individuale speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, che abilita il soggetto interessato ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890 nonché delle violazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il **valore massimo complessivo** del presente Accordo quadro, calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pari a **€ 2.765.000,00 oltre IVA nei termini di legge**, così ripartiti:

- Per i **primi tre anni di validità dell'accordo quadro, €1.290.000,00** oltre IVA nei termini di legge;
- in caso di attivazione della **ripetizione** del contratto agli stessi patti e condizioni da parte di Anci Toscana per un massimo di ulteriori tre anni successivi alla scadenza dell'accordo quadro, **€ 1.290.000,00**, oltre IVA nei termini di legge
- per l'attivazione dell'eventuale **proroga** nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque, per un periodo di tempo non superiore a mesi sei successivi alla scadenza del contratto, **€ 215.000,00** oltre IVA nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 120 c.9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore la prestazione alle condizioni contrattuali. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessaria la predisposizione per la presente procedura del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 co. 14 del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito della presente procedura, il costo della manodopera per il triennio di durata dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 675.049,82, pari a un'incidenza del 52% sul valore dell'Accordo quadro, calcolato prendendo a riferimento le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al costo del lavoro del personale dipendente da



imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto.

ART.2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Accettazione

In relazione al formato, dimensione, peso e confezionamento degli invii da notificare l'aggiudicatario e il Consolidatore Snem S.p.a. (o altro consolidatore individuato dagli Enti aderenti all'accordo quadro) dovranno prendere a riferimento gli standard delle notifiche degli atti giudiziari come definiti nelle vigenti e periodicamente aggiornate, condizione tecniche attuative del Servizio Postale Universale; ulteriori o differenti specifiche tecniche potranno essere concordate fra il Consolidatore e l'aggiudicatario, previa autorizzazione di Anci Toscana.

La consegna dei documenti stampati dovrà essere effettuata dal Consolidatore presso la sede indicata dall'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario disponesse di più sedi (sia in ambito regionale che extra-regionale) idonee alla presa in carico degli invii, questi dovrà consentire al Consolidatore di eseguire il conferimento nella sede che il medesimo riterrà più facilmente accessibile, ad esempio, in termini di minore distanza dalla propria sede operativa di stampa, imbustamento e confezionamento degli invii.

La sede di conferimento dovrà essere accessibile al Consolidatore nei giorni dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), per almeno 8 ore giornaliere.

Nel caso l'aggiudicatario non potesse garantire tali orari di accesso, questi dovrà rendersi disponibile alla presa in carico degli invii su appuntamento, previo preavviso di consegna da parte del Consolidatore di almeno 24 ore.

L'aggiudicatario ed il consolidatore possono concordare altre modalità di consegna tali da garantire la Funzionalità complessiva del servizio, previa autorizzazione di Anci Toscana.

L'aggiudicatario entro 1 giorno lavorativo dall'avvenuta consegna del materiale segnala eventuali anomalie al Consolidatore, che dovrà provvedere alla rettifica e riconsegna del materiale non conforme entro il giorno lavorativo successivo. Al termine della verifica, l'aggiudicatario compila il documento di accettazione con il quale certifica le quantità ricevute e la data di avvenuta accettazione. La data di accettazione deve essere tracciata dal Consolidatore per stabilire il decorrere dei tempi di lavorazione e la rilevazione degli indicatori di performance. Il documento di accettazione viene messo a disposizione dell'Ente all'interno della piattaforma informativa del Consolidatore.

Svolgimento delle attività

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

La disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di notifica, dei tempi di esecuzione del servizio, dei requisiti minimi della struttura organizzativa minima è integralmente mutuata dagli allegati 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato A alla Delibera N. 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le suddette modalità e tempistiche di esecuzione, si intendono automaticamente aggiornate in caso di modifiche apportate a livello normativo e regolamentare al servizio in questione.

Deposito digitale

Il servizio di cui all'art. 1, può essere ulteriormente rafforzato dalla previsione del servizio di "ritiro digitale" degli atti posti in giacenza per la temporanea assenza del destinatario.

Per "ritiro digitale" si intende il **servizio aggiuntivo** reso disponibile dall'Aggiudicatario attraverso il quale il destinatario di un invio raccomandato ha la possibilità, qualora l'invio stesso non si sia concretizzato con una consegna per la sua temporanea assenza ovvero di altra persona abilitata, di ritirare l'atto con modalità digitali in luogo del ritiro analogico "standard" mediante l'accesso fisico al competente Punto di Ritiro.



L'Aggiudicatario, nell'ambito della preventiva adesione individuale al servizio da parte dell'ente aderente mittente, dovrà rendere disponibile al destinatario il documento informatico oggetto di notifica analogica offrendo altresì copia per immagine su supporto informatico dell'avviso di ricevimento analogico munito di idonea attestazione di conformità ai sensi sia del vigente D.Lgs. n. 82/2005 ("CAD") che delle Linee Guida AGID; l'Avviso di ricevimento dovrà tassativamente dare atto del tentativo di notifica indicando, in particolare, il giorno, l'orario, il motivo del mancato recapito oltre che la sottoscrizione del soggetto incaricato della notifica.

L'Aggiudicatario, rilevata la temporanea assenza del destinatario ovvero di altra persona abilitata al ritiro, immette nella casella postale un avviso di giacenza, il quale oltre ad indicare il luogo presso cui l'invio raccomandato resta in giacenza, contestualmente fornisce ogni informazione disponibile idonea a permettere, in via alternativa, il ritiro dell'atto in formato digitale.

Il destinatario deve essere messo in condizione di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici di cui ai precedenti periodi della presente lettera; a tal fine il Destinatario dovrà essere in possesso:

- a) di un sistema di autenticazione tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
- b) di una Firma Digitale Remota al fine di permettere al Destinatario la sottoscrizione con valore legale dell'intervenuto ritiro digitale.

A tale fine l'Aggiudicatario dovrà altresì garantire ai Destinatari privi di SPID o di Firma Digitale Remota, ogni istruzione idonea a consentirne un processo di attivazione semplificato.

ART.3 COPERTURA TERRITORIALE.

L'aggiudicatario dovrà garantire la copertura del territorio nazionale raggiungendo **almeno il 60% della popolazione residente mediante la propria organizzazione**. Per il recapito nelle zone non coperte dal servizio dell'aggiudicatario, il recapito sarà affidato al Servizio Postale Universale attraverso l'autorizzazione che verrà fornita dal mittente.

Il grado di copertura del servizio è misurato in base ai CAP per i quali l'aggiudicatario dichiara di effettuare il servizio, sommando i cittadini residenti in ogni località coperta.

Ove l'aggiudicatario utilizza il Servizio Postale Universale per effettuare il recapito nelle zone scoperte, le spese saranno a carico dell'Ente mittente.

Nel caso in cui l'aggiudicatario decida di utilizzare il Servizio Postale Universale per effettuare il recapito anche nelle zone coperte, le spese saranno interamente a suo carico. In questo caso, l'ente aderente mittente riconoscerà per ciascun invio gli importi previsti nell'offerta dell'aggiudicatario del presente lotto, anche se la spesa sostenuta nei confronti del Servizio Postale Universale dovesse essere superiore.

Art.4 PENALITÀ

L'Ente aderente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli di cui all'art. 10 dell'Accordo quadro circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Per le inadempienze relative ai ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle tempistiche di cui all'Art. 2, sono previste le seguenti penalità, irrogabili alla stregua delle disposizioni procedurali contenute nell'Accordo quadro:



- Euro 0,50 a plico, per ogni giorno di ritardo nella notificazione;
- Euro 0,25 a plico, per ogni giorno di ritardo nella restituzione al Consolidatore della documentazione che l'aggiudicatario ha l'obbligo di riconsegnare (ad es. cartoline di avvenuto recapito, documentazione compiuta giacenza ecc.);
- Per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali diverso da quelli suindicati: penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.
- Per ritardi diversi da quelli su indicati: penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Le penalità esposte, ove calcolate per singolo atto, non possono in ogni caso eccedere il valore complessivo dell'atto- oggetto d'inadempimento e comunque la soglia di €10.000,00.

Qualora taluno degli inadempimenti oggetto delle penalità abbiano determinato a carico dell'Ente aderente l'annullamento giudiziale dell'atto con Sentenza passata in giudicato ciò comporta l'applicazione nei confronti dell'Aggiudicatario di una penalità corrispondente alla somma complessiva prevista dall'atto a cui è riferibile l'inadempimento; in ogni caso la suddetta penalità non può superare per ogni atto il valore di € 10.000,00.

L'Amministrazione committente si riserva per il valore dell'atto eccedente l'importo delle penalità massima di cui ai periodi precedenti o comunque la penalità irrogata, il diritto di agire giudizialmente per l'accertamento della conseguente maggiore responsabilità per il danno provocato dall'inadempimento dell'Aggiudicatario.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale dell'atto di adesione, pena la risoluzione.